



**TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva espressa con ordinanza del IX.XI.XX;

premesse che

la Società ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere il consenso della resistente alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata in base ad un decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecuzione era stata sospesa prima dell'iscrizione ipotecaria; la resistente si è costituita eccependo in rito l'inammissibilità dello strumento cautelare atipico, per carenza della strumentalità con l'azione di merito (risarcimento) paventata e, nel merito, l'infondatezza della domanda;

considerato che

in disparte i profili inerenti il merito del procedimento de quo, è opportuno contemperare le opposte esigenze delle parti di causa: da un lato, l'interesse della ricorrente ad ottenere l'accesso al credito onde proseguire la propria attività; dall'altro, l'interesse della creditrice (odierna resistente) alla proficua soddisfazione del proprio credito in caso di esito negativo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

giòva ricordare che, ai sensi dell'art. 655 c.p.c., il fondamento dell'iscrizione ipotecaria non è il decreto, ma la dichiarazione della sua provvisoria esecutorietà;

in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme che governano la materia, l'iscrizione ipotecaria è destinata a cedere di fronte ad un accertamento negativo circa i presupposti del procedimento d'ingiunzione;

tenuto conto

dell'urgenza che caratterizza la vicenda sostanziale sottesa;

della necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi fra le parti, consentendo alle parti di ottenere, in tempi brevi, il bene della vita cui anelano;

ricordato alle parti

il disposto dell'art. 91 primo comma c.p.c. secondo cui il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.", nonché dell'art. 96 terzo comma c.p.c. secondo cui "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese, ai sensi dello art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì

condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata” ;

PQM

formula alle parti, ai sensi dell'art. 185 *bis* c.p.c., la seguente proposta conciliativa:

cancellazione da parte di TIZIA dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni immobili della Società ricorrente **previa dazione**, da parte di quest'ultima, della somma di € 100.000,00 a titolo di deposito cauzionale (da versarsi nella forma ritenuta più idonea- esemplificativamente, polizza fideiussoria o polizza assicurativa) a garanzia del credito della TIZIA, la cui restituzione sarà sottoposta alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza (di primo o secondo grado) di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del VII.XII.XX alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire; in caso di fallimento, invece, le parti potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

Si comunichi.

Trani,

Il Giudice
Dott.ssa GGGGG